

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 153-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 7 ottobre 1976

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1976 (V. Stampato n. 582)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 1976*

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766

Art. 1.

Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei Consigli di Facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse Facoltà e Università e con decreto del Ministro della pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse Facoltà od Università.

Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, al Consiglio di Facoltà nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa Facoltà.

Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonchè l'eventuale dichiarazione delle Facoltà sull'affinità delle discipline.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimento degli assistenti di ruolo su posti vacanti.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dai commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Soppresso.

presente legge la partecipazione ai concorsi a posti di assistente universitario è consentita anche a coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno due anni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Identico.